

R.G. Volontaria Giurisdizione 269 /2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 19 CCI

Il Giudice Monocratico, in persona della Dott.ssa Sara SERRETIELLO,

Visto il ricorso per la conferma delle misure protettive del patrimonio di cui agli artt. 18 e 19 CCII, depositato in cancelleria il 30 gennaio 2023 da

sentiti all'udienza del 7 febbraio 2023 il ricorrente ed i legali dei creditori

osservato che l'art.19, comma I, CCII radica la competenza relativa al procedimento di conferma delle misure protettive secondo i criteri indicati dall'art. 27 CCII il quale al comma secondo indica quale Tribunale competente quello “*nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali*”, locuzione definita dall'art. 2, comma 1, lettera m) CCII come “*il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi*” – mentre il comma 3 dell'art. 27 stabilisce che il centro degli interessi principali del debitore “*si presume coincidente: [...] c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese [...]*”;

ritenuto che possa, dunque, affermarsi la competenza di questo Tribunale laddove dagli atti emerge che l'attività di impresa della

è esercitata in sedi ubicate in Salerno e che la sede legale è corrente in Salerno alla via

verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso di cui all'art. 18, commi 1, 2 e 3, CCII;

premesso, quanto al merito della domanda, che la

ha chiesto di “*confermare le misure protettive ex art.18 ccii già indicate con la richiesta di nomina dell'esperto, con conseguente adozione dei provvedimenti cautelari necessari, ivi compresa la procedura di liquidazione giudiziale*

pendente davanti al Tribunale di Salerno R.G. n. 34-1/2022 per consentire all'esperto di condurre a termine le trattative" e che, quindi, in difetto di diverse indicazioni, la domanda deve essere rivolta alla conferma, nei confronti della generalità dei creditori (esclusi i lavoratori) delle misure tipiche indicate nella disposizione citata (divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore; divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, improcedibilità delle azioni per l'apertura delle procedure d'insolvenza, ecc.);

visto che alla data di deposito del ricorso avvenuto il 30/01/2023 pendevano nei confronti della _____ procedure esecutive in corso così identificate: pignoramento presso terzi ad istanza di _____ Tribunale di Salerno; pignoramento di quote sociali ex art. 2471 c.c. ad istanza di _____ Tribunale di Salerno per un credito di € 366.170,50; preavviso di rilascio di immobile ad istanza di _____ istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale del creditore _____ originata da violazione degli obblighi relativi al contratto di cointeressenza impropria, da cui derivava una morosità ed inadempienza per il pagamento della complessiva somma di € 169.120,00; ulteriore istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, riunita alla precedente, dei creditori _____ tutti dipendenti della _____ originato da decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, per il mancato pagamento di mensilità arretrate e TFR; diversi procedimenti monitori contro _____ gli atti risultanti dalle risposte fornite dalle cancellerie alle richieste informazioni;

ritenuto che secondo quando emerge dagli atti del procedimento la _____ versa in una condizione di "pre-insolvenza", se non di vera e propria insolvenza, e non di mera crisi (intesa quest'ultima ex art. 2, comma 1, lett. a) come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi), atteso che la società presenta debiti tributari e contributivi per € 2.475.247,85, nonché, debiti scaduti verso fornitori per € 2.690.942,00 (cfr. doc. 40743035 bilancio 2021) che non è in grado di pagare regolarmente;

rilevato che, sotto quest'ultimo profilo, che dalla situazione economica e patrimoniale aggiornata al 15/10/2022 risulta un attivo circolante dell'importo di € 3.162.629,00 (di cui € 450.000,00 per rimanenze, € 2.258.001,00 per crediti commerciali e disponibilità liquide

per € 456.628,00), nonché un rapporto costi/ricavi in sostanziale disequilibrio negativo, come da documentazione prodotta;

rammentato che l'accesso al procedimento di composizione negoziata della crisi non è di per sé precluso dalla condizione di insolvenza dell'imprenditore, ma dalla sua irreversibilità, come si desume dal rilievo che l'art. 17, comma 5, CCII, il quale prescrive la chiusura anticipata del procedimento di composizione stragiudiziale allorché l'esperto si persuade dell'assenza di concrete prospettive di risanamento (i.e. delle irreversibilità degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici) dell'impresa e non, invece, quando sia ravvisabile una situazione di insolvenza (Cfr. Trib. Bologna, 08/11/2022, Trib. Modena 03/12/2022 e Trib. Arezzo, 16/04/2022),;

considerato che l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (art. 17, comma 5 e 21, comma 1, CCII) intesa come ragionevole, ovvero basata su dati attendibili e ipotesi realistiche, debba implicare una possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa, e ciò costituisce non soltanto un presupposto necessario per l'avvio e il fisiologico svolgimento della composizione negoziata, ma anche una condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive, atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative, già assunte o prefigurate, per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore in un contesto – quello della composizione – marcatamente connotato in senso stragiudiziale e privo delle garanzie disposte per l'ipotesi di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva dell'art. 44 CCII (nomina di un commissario giudiziale che riveste la qualità di pubblico ufficiale e obblighi informativi periodici);

rilevato che la necessità di un positivo riscontro delle concrete prospettive di risanamento dell'impresa nel contesto della composizione negoziata, può desumersi anche dal confronto con il comma 3 dell'art. 54, il quale autorizza l'adozione delle misure di protezione del patrimonio nel corso delle trattative stragiudiziali e “*prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione*”, soltanto a fronte della documentazione di cui all'art. 39, comma 1 lett e) e di una “proposta di accordo” [i.e. di un progetto di accordo di ristrutturazione con i contenuti delineati dagli artt. 56 e 57] corredata dall'attestazione di un professionista indipendente che dia atto che “sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare”;

considerato, altresì, che l'estensione e la profondità del sindacato giudiziale sulle prospettive di risanamento dell'impresa nel procedimento di conferma delle misure protettive nella composizione negoziata, per un verso, emerge confrontando i più scarni poteri istruttori conferiti al Tribunale nel contesto dell'art. 55, comma 3, CCII (= l'assunzione di sommarie informazioni) in rapporto a quelli previsti dall'art. 19 CCII (= nomina di un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c.) e, per altro verso, può ricavarsi dalle informazioni che a mente dell'art. 19 CCII (non però degli artt. 44, 54 e 55) devono corredare il ricorso [= (i) il progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2; (ii) il piano finanziario per i successivi sei mesi; e (iii) il prospetto delle iniziative che l'imprenditore intende adottare] e che, con tutta evidenza, servono a dotare il tribunale dei dati necessari a valutare la ragionevolezza, la serietà e la solidità del tentativo di soluzione concordata delle crisi;

ritenuto che non può perciò condividersi l'affermazione secondo cui il Tribunale deve confermare le misure protettive quando, pur ritenendo il raggiungimento del risanamento di impervia realizzazione, l'alternativa liquidatoria riuscirebbe a soddisfare in minima parte le aspettative dei creditori (Trib. Bologna, 08/11/2022), né l'altra secondo cui il giudizio del Tribunale in questo ambito dovrebbe essere unicamente rivolto a verificare che il risanamento non appaia un obiettivo manifestamente implausibile in ragione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento imbastito dall'imprenditore (così Trib. di Modena 03/12/2022). Infatti, le regole di giudizio così evocate sono incompatibili con tratti di "concretezza" e "ragionevolezza" che devono positivamente connotare le iniziative di superamento della crisi di impresa nella composizione negoziata e che, per altro verso, soltanto progetti di risanamento dotati di concretezza e ragionevolezza possono giustificare l'obbligo imposto ai creditori di partecipare alle trattative